

CAMB/2016/4 del 29 gennaio 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015.

Il Presidente
F.to Virginio Merola

CAMB/2016/4

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2016** il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2016/554 del 28 gennaio 2016.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", art. 3-bis;
- la L.R. Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani";
- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", all'art. 10 - Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23

premesso che:

- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "ATERSIR" o "l'Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- la L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", all'art. 4, comma 2 prevede, al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, la costituzione presso ATERSIR del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo;

visto in particolare l'articolo 4 comma 6 della l.r. 16/2015 che:

- attribuisce ad ATERSIR la specifica funzione di predisporre ed approvare i criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive;
- prevede che la Commissione sia composta da 5 membri suddivisi come di seguito:
 - due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
 - uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale,
 - uno dalle associazioni di tutela del consumo,
 - uno dalle organizzazioni sindacali;

ritenuto dunque di adottare appositi "Criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015";

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge;

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il documento "Criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015" allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per le ragioni d'urgenza motivate in premessa.

CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA INDIPENDENTE CON FUNZIONI CONSULTIVE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6, L.R. EMILIA ROMAGNA 5 ottobre 2015 N. 16

Art. 1 - Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive

1) Il presente documento fissa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 comma 6 della L.R. Emilia Romagna n. 16/2015, i criteri per la nomina ed il funzionamento della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive (di seguito denominata "Commissione"), istituita presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito "Agenzia" o "ATERSIR").

2) La Commissione è unica a livello regionale e svolge le funzioni alla stessa attribuite dall'art. 4 della LR. Emilia Romagna n. 16/2015 con riferimento al Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (di seguito denominato "Fondo") come meglio specificate al successivo art. 7.

Art. 2 -Autonomia della Commissione

1) La Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale, nei confronti dell'Agenzia, della Regione, dei gestori e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2) L'Agenzia mette a disposizione un referente amministrativo, provvede ad assicurare la piena funzionalità della Commissione e collabora nell'organizzazione delle attività garantendo la reciproca autonomia ed indipendenza.

Art. 3 -Composizione della Commissione

1) La Commissione è costituita in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del mondo economico e sindacale. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti.

2) La Commissione è composta da cinque membri, di cui

- a) due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- b) uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale,
- c) uno dalle associazioni di tutela del consumo,
- d) uno dalle organizzazioni sindacali.

3) I membri della Commissione potranno anche essere scelti tra i soggetti già nominati quali membri del Comitato Consultivo degli Utenti e dei portatori di interesse di cui all'art. 15 della L.R. Emilia Romagna n. 23/2011.

4) Ai fini dell'istituzione della Commissione il Direttore dell'Agenzia invita i soggetti di cui al comma 2 a designare, in accordo tra loro, i propri rappresentanti all'interno della Commissione. Per ogni membro effettivo potrà essere indicato un membro supplente. In caso di individuazione di un numero di componenti diverso da quello previsto, il Consiglio d'ambito procederà alla nomina tramite i criteri ritenuti maggiormente opportuni.

5) Il Consiglio d'ambito dell'Agenzia con propria delibera nomina i componenti della Commissione sulla base del presente documento.

6) La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

Art. 4 –Incompatibilità

1) Non possono far parte della Commissione coloro che versino in situazioni di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti di natura economica, a qualunque titolo, con l’Agenzia o con i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti sul territorio della Regione.

Art. 5 –Funzionamento

1) Le sedute della Commissione sono convocate su richiesta dell’Agenzia, in via ordinaria, in relazione allo svolgimento delle attribuzioni di cui al successivo art. 7; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 3 dei componenti della Commissione o su richiesta dell’Agenzia.

2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto o per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, che deve pervenire all’indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione della Commissione può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. Le sedute della Commissione di norma sono pubbliche e vengono pubblicizzate sul sito dell’Agenzia nella sezione dedicata alla Commissione.

3) Nella prima seduta della Commissione, convocata dal Direttore di Atersir entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di nomina dei componenti, vengono eletti a maggioranza il delegato al coordinamento e un sostituto, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4) Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il parere del delegato al coordinamento.

5) Ove si verifichi il caso di tre convocazioni, in date successive tra ciascuna delle quali intercorrano almeno 10 giorni lavorativi, andate deserte, ovvero in cui non si sia raggiunto il limite legale per l’adozione di una deliberazione, l’Agenzia è legittimata a procedere in assenza del parere della Commissione.

6) Le attività di segreteria, con funzioni operative e di assistenza, sono assicurate dall’Agenzia; la segreteria fornisce alla Commissione le informazioni e i dati non riservati su richiesta del delegato al coordinamento.

Art. 6 –Durata, dimissioni, decadenza

1) I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e sono riconfermabili per ulteriori 3 anni.

2) Il componente dimissionario (effettivo o supplente) è tenuto a comunicare per iscritto le proprie dimissioni al delegato al coordinamento, al soggetto/soggetti che l’ha/hanno indicato ed al Direttore dell’Agenzia.

3) Il componente effettivo che non partecipa ad almeno tre riunioni consecutive della Commissione senza giustificato motivo decade dalla funzione ed il Direttore dell’Agenzia ne dispone la sostituzione.

Art. 7 –Attribuzioni

1) Spettano alla Commissione i compiti previsti dall’art. 4 della L.R. Emilia Romagna n. 16/2015; in particolare, la Commissione svolge funzioni consultive con riferimento:

- a) all’individuazione dei criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- b) alle azioni cui destinare l’utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere;
- c) all’individuazione, nonché verifica annuale, del meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori

difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

Art. 8 – Clausola di riservatezza dei dati dell’Agenzia

- 1) Non saranno forniti alla Commissione, poiché da considerarsi in ogni caso riservati come atti esclusivamente interni all’Agenzia e non pubblicabili, i dati di base relativi all’istruttoria condotta da ATERSIR ai fini della predisposizione della documentazione presentata in Commissione.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 febbraio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 29 gennaio 2016

Oggetto: **Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei criteri per l'istituzione della Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 29 gennaio 2016